

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente ORDINANZA

Num. 12 del 09/02/2018 BOLOGNA

Proposta: PPG/2018/16 del 08/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: INFLUENZA AVIARIA. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTROLLO

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: GIANNINI ADRIANA espresso in data 08/02/2018

Parere di regolarità amministrativa di Merito: PETROPULACOS
KYRIAKOULA espresso in data 08/02/2018

Approvazione Assessore: VENTURI SERGIO

Responsabile del procedimento: Adriana Giannini

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1878 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
- la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.";
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";
- il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 "Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale." e successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 12/12/2017;
- la comunicazione dell'IZS delle Venezie pervenuta in data 04/02/2018 relativa alla conferma di positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5 a bassa patogenicità (LPAI), in anatre di un'azienda situata a Bagnacavallo(RA) e avente codice aziendale 002RA082;

Rilevato che:

- i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
- tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Ritenuto necessario mantenere in Regione Emilia il rafforzamento Romagna delle misure di biosicurezza degli allevamenti avicoli per prevenire l'influenza aviaria;

Ritenuto infine necessario revocare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 219/2017 in quanto superate dalle disposizioni della presente ordinanza;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

ORDINA

1. L'istituzione, ai sensi dell'articolo 43 del D.L.gs 9/2010, di zone di restrizione con un raggio di 1 km dell'allevamento sede di focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) localizzato nel comune di Bagnacavallo (RA) e avente codice aziendale 002RA082. La descrizione della zona di restrizione e la relativa scadenza sono riportate nell'allegato 1.
2. Nella zona di restrizione di cui al punto 1 si applicano le misure specificate di seguito.
 - a) Censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l'aggiornamento dell'anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;
 - b) Effettuazione di una sorveglianza nelle aziende commerciali, da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende USL, verificando la presenza di segni clinici della malattia e sottoponendo gli animali ad esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico approvato con decisione CE 437/2006 e alle indicazioni della Regione;
 - c) Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) Divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:
 - 1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a

- sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
- 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - a. verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - b. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato; Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di
 - 7) ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - 8) uova destinate alla distruzione;
- e) Distruzione delle carcasse;
 - f) Il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - g) I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.L.gs 9/2010;
 - h) Non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

- i) Non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
 - l) Sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;
 - m) Non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
3. Ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 9/2010 le misure previste per la zona di restrizione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio effettuate al termine dell'abbattimento degli animali sensibili alla malattia presenti nell'allevamento;
4. Misure da applicare in tutto il territorio regionale:
- 4.1. In applicazione di quanto previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e ss.mm.ii., nelle <<zone ad alto rischio>> definite dall'articolo 2, comma 1 del dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 sono vietate le seguenti attività:
 - a. allevare pollame all'aria aperta;
 - b. utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c. stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d. utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi (<<uccelli da richiamo>>) e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili;
 - e. Rispetto a quanto previsto al punto a. possono essere concesse deroghe per l'allevamento di pollame all'aria aperta secondo i criteri che verranno definiti con nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, tenendo conto dei requisiti fissati dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e dei risultati di un'analisi del rischio condotta in collaborazione con il SEER.
 - 4.2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d. del già richiamato dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8246 del 30/03/2017 e ss.mm.ii., le Aziende U.S.L. competenti per territorio possono

autorizzare la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso dispositivo ministeriale.


- 4.3. Negli allevamenti deve essere garantita l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni e dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 24016 del 20/10/2017 e ss.mm.ii. oltre che l'applicazione di tutte le misure necessarie per impedire il contatto tra i volatili domestici e l'avifauna selvatica.
- 4.4. Le AUSL attuano controlli sugli allevamenti avicoli per la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza; la programmazione dei controlli deve tenere conto delle specie e delle categorie di animali a maggior rischio di introduzione della malattia.
- 4.5. Se i requisiti di biosicurezza sono stati valutati dalle AUSL con esito sfavorevole, negli allevamenti di pollame da carne e di galline per la produzione di uova da consumo, non sarà più possibile concedere l'accasamento dei volatili trascorsi sei mesi dall'emanazione della presente ordinanza.
- 4.6. I proprietari e i detentori di animali delle specie avicole devono prontamente segnalare all'Azienda USL competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. A questo scopo per ciascun allevamento commerciale deve essere disponibile uno specifico protocollo per il rilievo di tali variazioni, con la definizione delle responsabilità per la segnalazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 219 del 12/12/2017.
6. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Bonaccini

Aziende avicole comprese nella zona di protezione intorno al focolaio LPAI 002RA082

Area che comprende:	Codice focolaio	Misure in vigore fino a
Area della provincia di Ravenna contenuta in un raggio di un 1 km dal punto con coordinate WGS84 latitudine 44.401147 e longitudine 11.951119	002RA041	28/02/2018

Mappa della zona di restrizione istituita intorno al focolaio LPAI 002RA082



Aziende avicole comprese nella zona di restrizione intorno al focolaio LPAI 002RA082

Comune	Codice aziendale	Misure in vigore fino a
Bagnacavallo (RA)	002RA082 (focolaio)	28/02/2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2018/16

IN FEDE

Adriana Giannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2018/16

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos